

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

317ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 APRILE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1721-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Camera dei deputati ha approvato lo scorso 31 marzo il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, esitato in prima lettura da quest'Assemblea il 29 ottobre. La 14ª Commissione ha proceduto a calendarizzare il testo con tempestività e, una volta ricevuti i prescritti pareri, lo ha approvato senza ulteriori modifiche lo scorso 14 aprile. Faccio presente che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, anche perché la Camera ha modificato il testo del Senato in un solo punto, inserendo nell'allegato A la direttiva europea n. 343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Ricordo che l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire, in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca

la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge che abbiamo approvato in Commissione si compone di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva n. 343 del 2016 (parliamo di presunzione di innocenza), che ha quale termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge n. 163 del 25 ottobre 2017. Tale delega, però, non è stata mai esercitata dal Governo italiano, poiché, a seguito di una ricognizione effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno è già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati dalla stessa direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento, informando la Commissione europea prima della scadenza del 1° aprile 2018.

La Commissione europea peraltro, nonostante la scadenza del termine, non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento, né successivamente per violazione della stessa. Va ricordato che la direttiva di cui parlo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza ed il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e anche il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento.

Corollari della presunzione di innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati membri dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui, né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale il diritto di presenziare al proprio processo; se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati.

Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Va anche ricordato che il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepimento. Sono tuttavia presenti alcune difficoltà in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva ed il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimento in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Il mancato rispetto di tutte le disposizioni influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che si dovessero ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva.

Tenuto conto di quanto evidenziato, si è ritenuto quindi di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020.

Voglio aggiungere che in Commissione è stata posta dal senatore Briziarelli una questione con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge in materia di sanità animale per evidenziare come il criterio di delega di cui alla lettera q) andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento n. 429, prevedendo uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica esotica, con pesanti ripercussioni sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tale attività.

In riferimento però a tale tematica, trattandosi di una parte del testo non modificata dalla Camera dei deputati e pertanto non oggetto di esame, abbiamo deciso comunemente che, se del caso, potremmo porre in essere un separato provvedimento legislativo.

Ricordo infine che, in riferimento ad alcune delle direttive contenute nel testo, la Commissione europea ha già aperto procedure di infrazione per mancato recepimento dei termini previsti, ed ecco perché abbiamo voluto dare un'accelerazione. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2021/0121, sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri; 2021/0059, sul mercato interno dell'energia elettrica; 2021/0058 sugli enti creditizi; 2021/0057, sulle società finanziarie; 2021/0056, sul codice delle comunicazioni elettroniche; 2021/0055, sul riciclaggio mediante il diritto penale; 2020/0533, sui servizi di media audiovisivi, e 2020/0070, sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema IVA.

Siamo quindi in ritardo ed è ora giusto accelerare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà.

DORIA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, gentili colleghi, la pandemia da Covid-19 ha acuito le disparità sociali anche nel nostro Paese, scavando un solco ancora più profondo tra chi ancora ha un reddito, a fronte di tanti nuovi poveri che la pandemia economica da coronavirus ha generato.

Pur consapevole di non poter più integrare la legge di delegazione europea che licenziamo oggi, mi preme sottolineare la necessità di condividere ufficialmente qui in Aula un emendamento che sarebbe stato adeguato nel contesto della legge, ma che presenterò in un prossimo atto legislativo. Tale emendamento, che ho discusso con molti di voi, riguarda le modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area medica ed è correlato all'attuale emergenza pandemica, limitato nel tempo e sperimentale, nell'attesa di una legge di riordino del sistema universitario.

Per entrambi gli arruolamenti, il *test* selettivo di ingresso sarebbe comunque gestito a livello nazionale dal Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia Nord-Orientale (Cineca) e comune per tutti gli atenei, come avviene oggi, ma con graduatorie di merito locali, in quanto il candidato concorrerebbe per l'ingresso in un solo ateneo di sua scelta.

La gestione centralizzata nazionale del *test* selettivo sarebbe garanzia di imparzialità e omogeneità e la meritocrazia sarebbe tutelata, con l'obiettivo di mantenere sempre alta l'asticella. L'emendamento, il cui testo sarà messo a disposizione dell'Assemblea in una memoria che depositerò al termine dei lavori, consta di due commi. Il primo è correlato alle modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e ha una motivazione squisitamente socio-economica. Infatti, allo stato attuale, con l'impiego di una graduatoria nazionale, l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in atenei fuori sede, ovvero lontano dalla propria residenza, diventa possibile solo alla fascia economica benestante, tagliando fuori una gran fetta di popolazione che oggi, anche a causa della pandemia, ha ridotto notevolmente il proprio reddito, non potendosi permettere quindi gli studi universitari di un figlio fuori sede.

Per l'arruolamento ai suddetti corsi, lascerei quindi lo studente libero di partecipare alla selezione nell'ateneo in cui lo desidera, in funzione delle proprie motivazioni e possibilità economiche, garantendo sempre il diritto allo studio.

Il secondo comma riguarda le modalità di arruolamento alle scuole di specializzazione di area medica ed ha una motivazione prettamente sanitaria. L'arruolamento oggi avviene utilizzando una graduatoria nazionale che determina la formazione di una popolazione studentesca delle scuole di specializzazione abbastanza variegata in funzione dei loro luoghi di origine, che, seppur molto bello da un punto di vista degli scambi culturali, porta a far sì che, una volta terminato il corso di studi, i neospecialisti facciano rientro nella loro Regione di origine, mettendo in crisi il sistema sanitario regionale dove si sono formati.

Con un arruolamento con graduatoria locale, sarebbe statisticamente molto più probabile un maggior regionalismo della formazione specialistica postlaurea, che metterebbe al riparo i sistemi sanitari, specie in Regioni come la Sardegna e la Sicilia, dove insiste anche la problematica dell'insularità.

Ciascun medico parteciperebbe al concorso per la scuola di specializzazione con il test nazionale, ma nell'ateneo che preferisce. Al fine di consentire di effettuare il test nazionale per l'ingresso non solo in una scuola, sarebbe utile diversificare i test per specialità e fissarli per

gruppi in date differenti, consentendo al candidato di presentarsi fino a un massimo di tre test selettivi all'anno.

Da docente universitario e da medico impegnato in politica, ritengo che le università abbiamo la grande responsabilità di dover supportare il sistema sanitario, specialmente nella formazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* e che il diritto allo studio vada sempre e comunque garantito e non possa essere vincolato alle possibilità economiche dei singoli. *(Applausi)*.

FLORIS (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, solo per rendere noto che sottoscriverò l'emendamento citato dal collega Doria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare è sicuramente molto complesso ed è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l'introduzione di un tema attualissimo e di estrema rilevanza, quale quello affrontato dalla direttiva del Parlamento europeo, che tratta anche della presunzione di innocenza. Credo sia indispensabile che tutti comprendiamo la reale portata di tale direttiva, in quanto dobbiamo assumere in maniera seria l'impegno a darle attuazione. Essa prevede infatti che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole».

È evidente che ciò costituirebbe un cambio di passo, rispetto a qualche mese fa, quando taluno affermava che in carcere non c'erano innocenti e imperava un clima giustizialista e colpevolista, che spesso sottoponeva alla gogna mediatica una persona per il semplice fatto di essere stata indagata, facendola passare, solo per questo, per un sicuro colpevole. Pensiamo anche alle conferenze stampa, magari a conclusione delle indagini, nel corso delle quali le persone coinvolte vengono presentate come sicure colpevoli ed esposte al pubblico ludibrio, che difficilmente sarà cancellato anche in caso di assoluzione, con la pubblicazione delle intercettazioni, che il più delle volte vengono esposte soltanto in parte, scorporate in senso accusatorio dal complesso delle intercettazioni medesime o delle conversazioni intercettate. Tutto ciò, ovviamente, senza che la difesa abbia alcuna possibilità di intervento.

Pensate, colleghi, che ogni anno circa 120.000 persone vengono prosciolte o assolte in primo grado: tutti soggetti i cui nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, che quasi sempre non cancella il ricordo del momento del coinvolgimento, ma dimentica facilmente l'assoluzione o il proscioglimento. Quando mai questi soggetti riusciranno a cancellare il ricordo negativo, a recuperare serenità e credibilità, a ritrovare l'armonia familiare e anche sul luogo di lavoro distrutta dalle inevitabili tensioni, conseguenti al coinvolgimento in un procedimento penale? Si tratta dunque di un tema attualissimo e di estrema rilevanza.

Si pensi, a questo riguardo, a una conferenza stampa che è stata fatta nei giorni scorsi ad Oristano, neppure a conclusione delle indagini, bensì all'avvio delle stesse, su un fatto sicuramente deprecabile, che riguardava le preferenze accordate nella vaccinazione, favorendo - parrebbe - parenti e amici. Mi chiedo però che necessità ci fosse di fare una conferenza stampa su un tema del genere e di fare i nomi di tutte le persone coinvolte, quando si era soltanto all'avvio delle indagini, dando in pasto all'opinione pubblica queste persone, che non hanno avuto nessuna possibilità di difesa e che magari avevano invece giustificazioni da addurre.

Vogliamo parlare poi della notizia di un avviso di garanzia nei confronti di una stimata funzionaria ministeriale, nota per essere una persona integerrima, cui è stata addebitata un'accusa di corruzione? In questo caso, gli interessi in gioco e gli importi provento della corruzione sono assolutamente incongruenti, cosa che avrebbe dovuto imporre la massima prudenza. La notizia è stata invece data in pasto all'opinione pubblica e la persona non ha

resistito all'onta e ha tentato di togliersi la vita, non avendo alcun mezzo a disposizione per giustificarsi, difendersi e affrontare in condizioni di parità quell'accusa.

Voglio chiarire che non si vuole mettere in discussione l'operato della magistratura, ma è necessario consentirle di svolgere serenamente la propria attività nel rispetto della Costituzione, che prevede appunto il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

Dunque, il tema che stiamo affrontando ha sicuramente rilevanza estrema. Confidiamo moltissimo nella ministra Cartabia, che ha più volte affermato che il faro del suo operato e della sua azione sarà sempre l'osservanza puntuale della nostra Costituzione.

Facciamo in modo che questa direttiva europea trovi piena applicazione nel nostro sistema giudiziario, così da tutelare i soggetti più deboli e porre tutte le parti su un piano di parità che oggi è inesistente.

Se, come dobbiamo, daremo corso a questa direttiva, il nostro sistema giudiziario ne trarrà sicuramente rilevanti benefici in tema di equità, di giustizia giusta e di credibilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*Misto*). Signor Presidente, torniamo a discutere nell'Aula del Senato della legge di delegazione europea, dopo le modifiche al testo approvato alla Camera dei deputati, con cui è stata inserita un'ulteriore direttiva in materia di presunzione di innocenza nell'allegato A.

Nel complesso, gli atti legislativi comunitari cui si fa riferimento sono 50, di cui 11 regolamenti e 39 direttive. In ogni caso, vorrei incentrare questo breve intervento sull'articolo 9 del disegno di legge, che reca i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea n. 790 del 2019, in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.

L'obiettivo della direttiva è di adeguare il quadro normativo degli Stati membri ai rapidi sviluppi tecnologici che incidono sulle modalità con cui opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori. Dunque, in un contesto generale in continua evoluzione, le nuove norme comunitarie prevedono talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, favorendo anche la determinazione di procedure per la concessione delle licenze d'uso, in particolare - ma non solo - per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive, in modo da garantire un più ampio accesso ai contenuti e alla creazione di un mercato più equo.

La normativa europea va così a incidere su alcuni settori, tra cui la ricerca, l'istruzione e la conservazione del patrimonio culturale, in cui le nuove tecnologie digitali consentono rinnovate modalità di utilizzo, una su tutte l'estrazione di dati, garantendo, da un lato, la necessaria protezione degli interessi degli autori e, dall'altro, le esigenze degli utilizzatori pubblici.

Si è andati così verso la risoluzione di situazioni che fino a poco tempo fa erano relegate in un limbo di incertezza giuridica in materia di estrazione di testo e di dati, disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione in modo da favorire il settore della ricerca scientifica in un'ottica quanto più ampia possibile.

Per questo motivo, voglio sottolineare l'importanza del contenuto di cui all'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea, con cui si affida al Governo sia il compito di definire quali siano gli enti inclusi nella nozione di istituti di tutela del patrimonio culturale, nell'accezione più ampia possibile, in modo da favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, sia di disciplinare le eccezioni e le limitazioni utili per l'estrazione di testo e di dati, in modo da regolare in via generale l'accesso alle gare e i requisiti dei soggetti pubblici non lucrativi coinvolti, quali università, istituti di istruzione superiore, biblioteche e istituti di ricerca.

L'obiettivo di ampliare il novero degli altri enti inclusi tra gli istituti di tutela del patrimonio culturale in relazione all'ambito di applicazione della direttiva è un'esigenza fondamentale. In tal senso, non va dimenticato il contenuto del considerando 13 della direttiva, che espressamente dispone che si dovrebbero inserire in tale elenco le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Ancora, secondo il legislatore europeo, vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, ne dovrebbero altresì far parte gli istituti d'istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

Molto spesso l'istruzione e la ricerca scientifica nel nostro Paese, nonostante fossero considerate a parole «settore prioritario», hanno scontato conseguenze disastrose derivanti da politiche di definanziamento e razionalizzazione dei costi e delle spese. In molti documenti economici e programmatici, a fronte di pure dichiarazioni di intenti, in cui questi settori venivano ritenuti essenziali per la ripartenza, le risorse pubbliche stanziare sono state invariate o addirittura in diminuzione.

L'attuazione della direttiva del 2019, in tale ottica, può rappresentare uno strumento senza dubbio utile a tale causa, fermo restando che saranno la qualità degli investimenti e le modalità con cui essi saranno supportati, in primo luogo a partire dall'uso delle risorse del *recovery plan*, a definire con quale grado di maturità il nostro Paese saprà affrontare le sfide che riguardano la ricerca scientifica, l'istruzione e la cultura, settore in cui l'impatto delle nuove tecnologie può risultare determinante, soprattutto in un'ottica intergenerazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nannicini. Ne ha facoltà.

NANNICINI (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la legge di delegazione europea che ci apprestiamo ad approvare è uno strumento importante di raccordo tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano, attraverso il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione. Essa deve essere vissuta come uno strumento di modernizzazione e semplificazione del nostro ordinamento, per dare certezza e non per creare dubbi e incoerenze interpretative.

È per questo che, nei pochi minuti a disposizione, mi concentrerò sui principi e sui criteri direttivi contenuti nell'articolo 29 del disegno di legge, in attuazione della direttiva 2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Si tratta di una direttiva che vuole favorire la costituzione *online* delle società e la registrazione di loro succursali, con l'obiettivo chiaro di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese. È chiaro che il recepimento di questa direttiva non potrà rappresentare un passo indietro del nostro ordinamento rispetto alla digitalizzazione del diritto societario e rispetto alla necessaria semplificazione e flessibilità nell'utilizzo di strumenti da parte delle *start-up* e delle *start-up* innovative.

In questi giorni e nelle ultime settimane è salita la preoccupazione del mondo delle *start-up*, in particolare delle *start-up* innovative, rispetto alla possibilità che ci sia un passo indietro. In verità, molte di queste legittime preoccupazioni sono legate a una sentenza del Consiglio di Stato che ha cancellato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016. È vero che, da oggi e fino a nuovi interventi legislativi, le *start-up* italiane non potranno costituirsi gratuitamente *online*. Ma questo non ha niente a che fare con il disegno di legge che stiamo discutendo e non potrebbe essere altrimenti, essendo una delega. Gli effetti che vediamo e le preoccupazioni che registriamo sono legati alla sentenza del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale del 2016.

Anzi, l'attuazione dei principi e dei criteri di delega che stiamo per approvare con il recepimento della direttiva europea potrebbero e dovrebbero essere l'occasione per consentire al Governo di fare chiarezza sulla costituzione *online* delle società. La possibilità di prevedere la costituzione *online* delle società è perfettamente inserita in quei principi di delega, con riferimento sia alle società a responsabilità limitata, sia alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, attraverso due strumenti e lasciando flessibilità nell'utilizzo di questi strumenti agli operatori economici, come è ormai pratica ricorrente negli Stati membri dell'Unione europea. Il primo strumento è un atto pubblico notarile, anche informatico o telematico, mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

La seconda possibilità prevede procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente, consentano l'utilizzo di modelli *standard* predefiniti e validati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia, da sottoscrivere sempre con firma digitale o altro tipo di forma elettronica qualificata. È opportuno lasciare, quindi, flessibilità negli strumenti di nascita delle nostre imprese, delle *start-up* e delle *start-up* innovative riducendo oneri amministrativi impropri e costi burocratici che non servono se la strada che vogliamo continuare a perseguire è quella di una semplificazione e digitalizzazione del nostro diritto societario.

Fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione della direttiva dell'Unione, devono essere assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della stessa direttiva conferendo ai conservatori del registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

Non avrebbe senso recepire la legge di delegazione e la direttiva che la legge di delegazione recepisce facendo fare un passo indietro al percorso di digitalizzazione e semplificazione del nostro diritto societario. Ma questo è perfettamente nei perimetri che il Governo potrà agire e mi auguro che la delega venga esercitata recependo tali principi e rimediando al passo indietro che il superamento del decreto ministeriale del 2016, ad opera del Consiglio di Stato, rischia di farci fare togliendo certezza e ponendo oneri impropri al mondo delle *start-up* e delle *start-up*, innovative della cui vitalità avremo un grande bisogno rispetto alle sfide della nostra economia nei prossimi mesi e anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il presidente Stefano ha già anticipato che sarei intervenuto relativamente al solo articolo 14 della legge di delegazione europea e, in particolare, alla lettera q).

Noi solleviamo questo aspetto e la posizione della Lega è chiarissima. Proprio questa mattina Matteo Salvini, insieme al collega Campari, ha presentato un disegno di legge a tutela degli animali. Noi siamo per la difesa degli animali, ma non possiamo accettare che con la scusa - e lo dico chiaramente per l'articolo 14 - di tutelare la salute - su questo siamo convintamente impegnati e, infatti, abbiamo migliorato il testo vietando, ad esempio, la commercializzazione dei ciprinidi e obbligando la reimmissione dei ciprinidi, secondo una battaglia del senatore Bossi - si vietino l'importazione, la detenzione e la commercializzazione di qualsiasi animale esotico, a prescindere che sia il pesciolino dell'acquario o il pappagallino.

Qualcuno potrebbe chiedersi come è possibile che in Senato si tratti un argomento del genere. È fondamentale trattarlo perché sulla salute non abbiamo nulla da imparare da nessuno a livello nazionale e abbiamo aderito già dal 1975 alla Convenzione di Washington per la tutela delle specie protette animali e vegetali. Ma non ci si può dire che con questa scusa si possa ammazzare un intero comparto.

Cito dei dati. La Federazione ornitologi italiani (FOI) conta quest'anno 1.700.000 esemplari, di cui oltre il 30 per cento è esotico e, quindi, quasi 600.000 esemplari. L'Associazione italiana allevatori pappagalli con 160 aziende annovera 20.000 esemplari solo per quest'anno.

Un intero comparto fatto di produttori di gabbie, di produttori di mangime, di veterinari specializzati rischia di essere messo in ginocchio non per il recepimento di una disposizione europea (come hanno fatto tutti i Paesi), ma perché, come sempre, noi ci imponiamo qualcosa di più e troviamo la scusa per una battaglia ideologica, per creare un danno a milioni di italiani che hanno in casa un animale d'affezione - non vedo perché, oltre al gatto e al cane, non si possa avere anche un altro animale - e per danneggiare un comparto che conta decine di migliaia di addetti e di posti di lavoro.

La richiesta che abbiamo avanzato in Commissione, trovando accoglimento da parte del Presidente e dei colleghi, è stata di fare un approfondimento. Preso atto che è impossibile bloccare l'intera legge di delegazione europea e andare alla quarta lettura per correggere quello che è un evidente errore, l'appello che rivolgiamo al Governo è di porre rimedio a questo errore, che di fatto non solo non aggiunge nulla in termini di sicurezza per la salute - ben vengano i controlli e la repressione dei fenomeni e delle azioni illecite - ma distrugge un comparto e addirittura potenzialmente potrebbe favorire l'aumento del commercio illegale di esemplari esotici. Chiediamo pertanto al Governo un impegno, nei passaggi successivi, per rimediare e dare fin da oggi un messaggio di tranquillità a moltissime persone che rischiano di veder compromesso il rapporto affettivo con un animale, e alle aziende che rischiano di chiudere la propria attività, mettendo molte famiglie sul lastrico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

RICCIARDI (*M5S*). Signor Presidente, Governo, gentili senatori e gentili senatrici, il 14 febbraio dello scorso anno il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge di delegazione europea che avvia la procedura di integrazione nell'ordinamento italiano di importanti direttive comunitarie, chiudendo tra l'altro diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e

risparmiando così denaro pubblico per le relative sanzioni. Oggi, con l'approvazione in terza lettura di questo provvedimento, mettiamo un punto fermo all'importante lavoro svolto in questi mesi alla Camera dei deputati e al Senato. Il Parlamento ha migliorato il testo iniziale, con la consapevolezza del ruolo centrale ricoperto dal nostro Paese in Europa e soprattutto alla luce del ruolo che sta ricoprendo l'Europa nelle more dell'emergenza Covid-19.

Il provvedimento che oggi voteremo è di buon auspicio anche per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché rappresenta il pilastro su cui si poggerà l'Italia del futuro. È una dotazione importantissima, che, ottenuta da Bruxelles, rappresenta un vero e proprio *new deal* da cui ripartire; si gettano così le basi per i prossimi decenni. Pertanto l'Italia ha il dovere, ancora una volta, di assolvere agli impegni chiesti dall'Europa con responsabilità e solidale collaborazione.

Passando al profilo tecnico di questo disegno di legge, possiamo dire che è stato approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020 e in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021. La Camera ha modificato solamente l'elenco delle direttive, portando a 39 il numero degli atti da recepire nel nostro ordinamento. In particolare, è stata inserita la direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il testo, composto da 29 articoli, reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'approvazione di questa legge consentirà al nostro Paese di fare grandi passi in avanti nell'ambito di due temi che ci stanno molto a cuore: la transizione ecologica e la transizione digitale.

A questo proposito, è importante dire che, proprio grazie alla volontà e all'intuizione del MoVimento 5 Stelle, abbiamo dotato il nostro Paese, per la prima volta, di un Ministero della transizione ecologica. Il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare da tre articoli: l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Ricciardi. Colleghe, colleghi, vi chiedo per cortesia di parlare con tono di voce più basso, perché c'è un caos incredibile.

Prego, senatrice Ricciardi.

RICCIARDI (*M5S*). Ripeto, il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare in tre articoli, l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22, che dispongono principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive riguardanti la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle direttive che promuovono le fonti rinnovabili e, infine, la riduzione dell'incidenza di specifici prodotti di plastica sull'ambiente.

In materia ambientale - ad esempio - aumenteranno le semplificazioni che consentiranno la diffusione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e avremo importanti disposizioni per la lotta all'inquinamento delle plastiche, e questo anche attraverso la messa al bando di prodotti monouso, che non sono solo posate, piatti e cannucce - come già previsto nelle direttive europee - ma anche bicchieri e ciò grazie ad un emendamento *ad hoc*. Le plastiche biodegradabili, poi, potranno essere utilizzate per i prodotti monouso, quando non siano disponibili alternative riutilizzabili.

Infine, è previsto l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di dispacciamento i cui modelli sono già diffusi in Europa, con l'obiettivo di promuovere un ruolo più attivo dei gestori della rete di distribuzione.

Il presente testo di legge delega anche il Governo a riordinare la normativa in materia di autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, l'installazione di impianti di produzione di energia negli edifici esistenti e l'individuazione di incentivi volti alla costituzione delle comunità di energie rinnovabili. In questo modo l'Unione europea impone agli Stati membri di predisporre un quadro favorevole alla promozione e all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva. L'attivazione, infatti, dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili sono una realtà che - lo voglio sottolineare - l'Italia ha anticipato e percorso grazie al MoVimento 5 Stelle, con un provvedimento apposito approvato oltre un anno fa.

Pertanto, grazie al potenziamento di questi strumenti, noi saremo in grado di diminuire il fabbisogno nazionale di energia e le conseguenti emissioni inquinanti, creare nuovi posti di lavoro per le piccole e medie imprese italiane del settore e ridurre il costo delle bollette per i condomini e le abitazioni. Questo è un tema cruciale, se consideriamo che 20 milioni di italiani che vivono all'interno dei condomini sprecano più della metà delle loro bollette.

Relativamente invece alla transizione digitale, da sempre riteniamo fondamentale rafforzare il riferimento a tutte le tecnologie che possono garantire l'accelerazione del nostro Paese nella realizzazione di una copertura a banda ultralarga.

In particolare, l'articolo 4 della legge dispone criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva europea che disciplina il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Questo codice ricomprende quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e definisce sia un quadro aggiornato della disciplina delle reti, sia i compiti delle Autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle reti 5G. Pertanto, con il recepimento di questo codice, l'Italia farà un passo in avanti verso l'ammodernamento digitale del nostro Paese; getterà le basi per il rinnovamento della rete e favorirà le infrastrutture adeguate a soddisfare il bisogno di connettività di famiglie e imprese, soprattutto nelle cosiddette aree bianche del Paese, fortemente localizzate nel Mezzogiorno e nelle zone interne. E sottolineo che questo è un obiettivo cruciale, se consideriamo le difficoltà incontrate durante il primo *lockdown* da milioni di cittadini a causa dell'assenza di una connessione adeguata allo svolgimento dello *smart working* e della didattica a distanza.

Infine, è importante citare anche una direttiva fondamentale per la tutela del *made in Italy* agroalimentare, cioè quella relativa al contrasto di pratiche commerciali sleali. A vigilare su questa materia sarà l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. L'Ispettorato, che è presente in maniera capillare sul territorio, ha già mostrato nel tempo la sua capacità di prevenzione e contrasto dei reati in questo settore. Con questa direttiva avrà la possibilità di avvalersi del supporto del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo i ritardi dovuti al rallentamento dei lavori parlamentari a causa della pandemia e della crisi di Governo, finalmente il Senato oggi darà il via libera definitivo a questa legge di delegazione europea. E lo farà anche grazie al voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, nella consapevolezza che oggi contribuiamo a fortificare il ponte che collega il nostro Paese con l'Unione europea e, soprattutto, con tutti gli altri Stati membri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché è questa l'occasione per ricordare alcuni problemi che riguardano il nostro Paese, la garanzia dei rapporti tra cittadini ed alcune garanzie previste dalla nostra Costituzione, anche se è stato introdotto come allegato alla Camera il richiamo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nel processo nei procedimenti penali. Tutto questo si basa su due principi forti della nostra Costituzione.

Il primo principio, riguardante la presunzione di non colpevolezza, significa che nessuno può essere ritenuto colpevole o presentato come tale per il semplice fatto che sia stata avviata nei suoi confronti un'iniziativa penale; anzi, nessuno può essere ritenuto colpevole o additato come tale anche se rinviato a giudizio. I "considerando" dall'articolo 16 all'articolo 21 della direttiva esplicitano questo concetto: gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o gli imputati come colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata, fatto salvo quanto previsto dal diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei *media*.

Signor Presidente, colleghi, credo che queste affermazioni, allo stato attuale, non siano rispettate nel nostro Paese. È vero, a livello di principi, c'è tutto nella Costituzione e nelle nostre leggi, ma vorrei che ci fosse un'applicazione seria. L'articolo 111 della nostra Costituzione prevede il principio dell'imparzialità del giudice. Quindi, non posso accettare di leggere, nella vicenda Palamara, che molte volte l'imparzialità del giudice nemmeno c'è; è una cosa fuori dalla grazia di Dio - scusatemi - perché un giudice terzo e imparziale è la necessaria conseguenza e correlazione del principio di non colpevolezza. Non ci può essere un principio di

non colpevolezza se non c'è un giudice terzo e imparziale: è questa la logica. Al contrario, nel nostro sistema abbiamo delle trasmissioni televisive che rappresentano una celebrazione di un processo per così dire di massa, secondo un modello estraneo alla nostra cultura giuridica e sociale.

Badate: nel momento in cui fossero la piazza o alcune organizzazioni a determinare cos'è il giusto e l'ingiusto e qual è la soluzione da adottare, ci troveremmo nel periodo peggiore della Rivoluzione francese, quando si pretendeva che il giudice applicasse tali principi. Credo che una delle prime regole che il giudice deve imparare nel nostro Paese sia la sua terzietà. Che cosa vuol dire? Se sei giudice della famiglia, devi dimenticare il modello familiare in cui credi. Devi poter sviluppare una capacità di estraneità alla vicenda processuale in modo tale da avere la capacità di delimitare le vicende di quella famiglia e applicare i principi costituzionali, ma mai con l'intento di interferire in quella famiglia. Così, nel penale o in qualsiasi altro campo, un giudice che pensa di modellare la sua azione al suo credo e alle sue convinzioni è fuori dal modello costituzionale: non è un giudice. Il principio di terzietà, che è ancora più forte dell'imparzialità, è qualcosa che porta il giudice ad essere, rispetto alla vicenda sottoposta al suo giudizio, completamente estraneo. Solo questa è la garanzia del nostro sistema. Noi abbiamo invece il processo mediatico, basato sulla non conoscenza dei fatti. Mi è capitato nella vita, almeno in quattro processi di Mani pulite, di avere una cognizione di certezze matematiche su prove e altri elementi ed avere invece una rappresentazione televisiva completamente distonica.

Presidente, la mia conclusione è che noi abbiamo le regole, ma dobbiamo non solo pretendere che chi le applica sia coerente con le parole scritte nelle leggi, ma che anche il legislatore si faccia carico di correggere le deviazioni da tali principi attraverso nuovi strumenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, vorrei ringraziare le colleghe e i colleghi della Commissione per aver condiviso con me e con il Governo la necessità di accelerare. Abbiamo la necessità di chiudere questo procedimento legislativo e mi auguro che con il voto di oggi si possa porre rimedio a tutta una serie di procedure di infrazione che sono state già aperte nei confronti del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, anch'io ci tengo a ringraziare la 14^a Commissione, il presidente Stefano e tutti i commissari per l'ottimo lavoro svolto, perché non solo noi adesso andiamo a recepire il passaggio di proposta della Camera, ma il grosso del lavoro è stato fatto proprio dalla 14^a Commissione del Senato. Quindi, ci tengo a fare i dovuti ringraziamenti e - se mi permettete - anche a ringraziare la già sottosegretario Laura Agea, visto che è stata lei a lavorare molto per questa legge di delegazione. *(Applausi)*.

Questa è una legge di delegazione che - come diceva la senatrice Ricciardi - costruisce una base per il PNRR e non è un caso che tra le 39 direttive ce ne sono alcune che l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire. Mi riferisco - ad esempio - alla direttiva sul *copyright*, che dà e costruisce un quadro di riferimento importantissimo. Vi è poi il codice delle comunicazioni elettroniche, che è cruciale per lo sviluppo della banda larga, proprio per quello che dovremmo fare nel PNRR; le fonti rinnovabili e le direttive sui servizi media-audiovisivi.

Come suggerito dal senatore Caliendo, la Camera dei deputati ha introdotto, con l'accordo di tutti i Gruppi, anche la direttiva sulla presunzione di innocenza, che è un elemento su cui l'esercizio e la delega con il Ministero della giustizia lavoreranno intensamente.

Vorrei rispondere anche al senatore Doria, per quanto riguarda la proposta che non entra in questa legge di delegazione, ma nella prossima, anche nel passaggio sulla legge europea, e al senatore Briziarelli, per quanto riguarda l'esercizio della delega, perché è evidente che, una volta approvato, avremo due tre mesi con i Ministeri competenti per porre rimedio anche a una lettura appropriata.

Lo stesso vale per quanto riguarda l'intervento del senatore Nannicini, che ovviamente sottolineava il punto centrale delle *start-up* e che nell'esercizio della delega anche la costituzione delle società più giovani e più innovative deve vedere una risposta appropriata.

Caro Presidente, vorrei di nuovo ringraziare la 14ª Commissione e il suo Presidente per il lavoro fatto e darci appuntamento già alla prossima settimana per la legge europea e anche per la nuova legge di delegazione, continuando questo lavoro sulla riduzione delle infrazioni per il nostro Paese. Tengo anche a dire che il lavoro fatto all'inizio di quest'anno colloca l'Italia tra i Paesi che stanno riducendo di più e con più velocità le infrazioni, ma sono sicuro che questo Parlamento, con la sua attenzione e con la sua capacità, riuscirà a dare uno stimolo ancora maggiore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

Comunico che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che ha introdotto una integrazione all'allegato A richiamato dal comma 1 dell'articolo medesimo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli articoli da 2 a 29 sono identici agli articoli del testo approvato dal Senato e non saranno pertanto posti in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

GINETTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, siamo chiamati a votare l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati in data 31 marzo al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato in prima lettura dal Senato nell'ottobre scorso; modifica con la quale è stata inserita una nuova direttiva - come già è stato ricordato - portando a 39 il numero degli atti europei a cui siamo chiamati a dare attuazione. Si tratta della direttiva n. 343 del 2016 in materia di giustizia sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il termine di recepimento della direttiva era fissato nell'aprile del 2018.

Si ricorda, più in generale, che il disegno di legge di delegazione europea consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento interno a 16 regolamenti europei; una legge complessa, che ha visto svolgere un gran lavoro da parte della 14ª Commissione su materie importanti, dai diritti audiovisivi alle fonti di energia rinnovabile, ambiente, concorrenza e mercato interno, cybersicurezza e anche in materia bancaria e creditizia.

In particolare, tuttavia, la direttiva n. 343 del 2016, introdotta con la modifica all'articolo 1, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e in tutte le fasi del processo, nonché il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. Corollario della presunzione d'innocenza sono pertanto i seguenti principi che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.

È bene ricordare che i principi afferenti alla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, peraltro in perfetta aderenza ai principi costituzionali, ex articolo 27 della nostra Costituzione, nonché al principio del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Carta costituzionale.

Tuttavia - ed è questa la parziale novità - il principio europeo della presunzione d'innocenza sembra voler estendere tale diritto per chiedere agli Stati membri di adottare misure al fine di garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca mai in alcun modo alla persona come colpevole, al fine di garantire altresì che le persone indagate o imputate non siano presentate mai come colpevoli in tribunale o in pubblico, per esempio attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo naturalmente che tali misure non siano necessarie per garantire sicurezza o evitare la fuga. Si tratta, dunque, di una visione di maggior garanzia che potrebbe richiedere peraltro un'azione piuttosto culturale oltre che di richiamo giuridico contro ogni tipo di processo mediatico.

La proposta si iscrive nell'ambito delle misure di attuazione del programma di Stoccolma, adottato già nel 2009, che aveva invitato la Commissione a presentare misure volte a rafforzare i diritti dell'indagato o dell'imputato stabilendo norme comuni agli Stati membri. Inoltre, in merito, fino alla direttiva in commento era intervenuta una serie di altre direttive: ricordiamo nel 2010 la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; nel 2012 la direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e nel 2013 la direttiva sul diritto ad avvalersi di un difensore anche nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, peraltro già attuata con decreto legislativo del 2016.

Le disposizioni della proposta sono da ritenersi conformi, pertanto, all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare il diritto del giusto processo con un sistema di garanzie minime verso una progressiva armonizzazione europea delle fattispecie, che si pone alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. Si tratta, dunque, di un passo ulteriore molto importante verso l'integrazione europea anche in materia di giurisdizione.

Per tali motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, così come modificato dalla Camera (*Applausi*).

CALANDRINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, oggi esaminiamo in terza lettura il disegno di legge di delegazione europea: nell'aprile 2021 votiamo, cioè, un provvedimento incardinato nel 2019 e questo è già indicativo di quanto il percorso del disegno di legge in esame sia stato accidentato. Ancora più indicativo, però, è quanto accaduto nelle scorse votazioni tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Appena dopo l'estate, insieme al disegno di legge in discussione, abbiamo votato la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea: un documento - pensate un po' - presentato a gennaio 2020, cioè in data antecedente al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e, quindi, ovviamente il documento non faceva alcun cenno alla crisi innescatasi a seguito della pandemia. All'epoca non c'erano i 25 miliardi del fondo di garanzia della Banca europea per gli investimenti (BEI); non c'erano i 25 miliardi del Sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure); non c'era il *recovery fund*; la Banca centrale europea non iniettava significative somme di denaro a tutti i Paesi europei, come sta facendo in quest'ultimo anno. C'erano vincoli di bilancio che ora sono sospesi (conosciamo tutti il Patto di stabilità); c'era il divieto di erogare aiuti di Stato, anch'esso sospeso. È stato perfino sospeso per un periodo il Trattato di Schengen che prevede la libera circolazione delle persone, uno dei pilastri su cui è stata costruita l'Unione europea, che è stato messo da parte per far fronte alla pandemia che stiamo vivendo anche in questi giorni. E noi abbiamo avuto il coraggio di votare un documento in cui tutto ciò era clamorosamente assente e oggi siamo qui di nuovo, in quest'Aula, a discuterne in terza lettura, una perdita di tempo francamente inutile in un contesto europeo dove, ancora una volta, le regole sembrano essere chiare ma non esattamente uguali per tutti.

La Germania infatti, ancora una volta, fa sentire forte la sua voce. Lo aveva già fatto lo scorso anno, quando si era posta il problema della legittimità del *quantitative easing*, quando lo scorso 5 maggio la Corte costituzionale tedesca aveva espresso seri dubbi di legittimità su questo strumento. Voglio ricordare che tale strumento prevede l'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'eurozona da parte della Banca centrale europea. Chiaramente la BCE ha fornito spiegazioni che sono state accettate dal Governo tedesco e la Bundesbank potrà continuare a sostenere questo tipo di strumento. Nell'occasione è bene ricordare come la cancelliera Merkel abbia dichiarato chiaramente di volersi attenere alle decisioni della Corte costituzionale

tedesca. Ovviamente, queste dichiarazioni della Merkel costituiscono un importante precedente che però non è il solo. Infatti poco meno di un mese fa abbiamo assistito ad un altro *stop* da parte della Germania, questa volta sul *recovery plan*; uno stop tedesco di fronte a un piano europeo molto importante, sul quale si sta dibattendo da più di un anno. Anche in questo caso la Corte costituzionale tedesca, nei giorni scorsi, è intervenuta sul Presidente della Repubblica, bloccando la ratifica del *recovery fund*. Il problema sollevato dai tedeschi è sul debito condiviso previsto dal Next generation EU, di cui beneficia anche la Germania; un debito condiviso dagli Stati dell'Unione che viene ripagato dagli stessi Stati attraverso il bilancio europeo e dopo un anno di discussioni e di trattative dobbiamo registrare che è la Germania della cancelliera Merkel, lo Stato di maggior peso dell'Unione europea, che sta ponendo delle difficoltà.

E ora, su questo incredibile *stop* tedesco al *recovery fund*, ci aspettiamo che il Governo e la stessa maggioranza si pronuncino condannando l'atteggiamento della Germania che ogni volta sente il bisogno di ricordare al resto d'Europa che decide tutto lei e che tutti devono sottostare alle sue prese di posizione, anche perché, forse è bene anche qui ricordarlo, in linea strettamente teorica la bocciatura tedesca del Piano farebbe crollare tutta l'impalcatura dello stesso e dovremmo dire definitivamente addio al *recovery* con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

Dunque secondo noi di Fratelli d'Italia, vi è una questione di principio per la quale la Germania, ovvero il principale stato dell'Unione europea, dichiara ufficialmente che il suo ordinamento è sovraordinato rispetto alle leggi europee. Quindi non si può certo stare in un consesso in cui le regole stabilite valgono per tutti, ma non per uno dei partecipanti, che decide di fare come meglio crede. Per noi è una battaglia di dignità nazionale, una battaglia per il rispetto della nostra Costituzione, una battaglia per l'affermazione della sovranità nazionale ed è una battaglia che Fratelli d'Italia conduce da sempre in ogni sede, e che il nostro *leader* nazionale, Giorgia Meloni, ha formalizzato alla Camera con una proposta di legge.

In queste settimane, come tutti sapete, abbiamo impegnato il Parlamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; un piano che abbiamo detto essere superato e obsoleto, già bocciato dall'Europa e che non sarà quello che il Governo presenterà a fine mese che sarà, invece, un Piano nazionale di ripresa e resilienza che arriverà alle Camere il 26 o il 27 di aprile solo affinché ne prendano visione, altrimenti non sarebbe possibile presentarlo entro la fine del mese a Bruxelles. Peccato che proprio ieri dall'Europa ci hanno fatto sapere che non è fondamentale che il Piano nazionale di ripresa e resilienza venga consegnato entro fine aprile, quanto invece è fondamentale la qualità di questo Piano e che qualche giorno in più non sarebbe certamente un problema per l'Europa. Allora, Presidente, prendiamoci questo tempo in più che serve, facciamo lavorare il Parlamento su un Piano che impegnerà le future generazioni.

Vogliamo lanciare ancora un *input*, come ha fatto ieri il nostro presidente Giorgia Meloni nell'incontro avuto con il presidente Draghi, che ha ereditato questo Piano dal precedente Governo e non possiamo fargliene una colpa; però, questo sì, Presidente, vogliamo invitare il nuovo Governo a rispettare la dignità del nostro Paese e del Parlamento, che deve assumere un ruolo baricentrico - come sempre diciamo - e che deve avere l'opportunità di lavorare sul PNRR, che sarà di vitale importanza per il futuro del nostro Paese.

Oggi non possiamo quindi che esprimere un voto contrario sulla legge di delegazione europea, aspettandoci che da domani il Parlamento torni ad essere centrale e torni a rappresentare degnamente l'Italia e gli italiani. (*Applausi*).

PITTELLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Democratico, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. Ringrazio il presidente Stefano, il sottosegretario Amendola e quanti nel Parlamento, nel Governo e negli Uffici hanno collaborato al varo della legge di delegazione europea, sulla quale abbiamo interloquito con tantissimi attori interessati alle direttive.

Oggi finalmente diamo risposta ad un tema cruciale: il diritto d'autore. Credo che l'Italia sarà con il voto di oggi il secondo Paese dell'Unione europea a recepire la direttiva sul *copyright*. Una norma di civiltà; gli autori producono cultura e la cultura è il seme della democrazia, della tolleranza, dell'autonomia critica, della responsabile consapevolezza.

Come ci ricorda spesso il grande Giulio Rapetti, in arte Mogol, il diritto ad essere remunerati per il proprio lavoro è un diritto basilare e inviolabile. Mogol, con la sua simpatica efficacia, si chiede se andando in un ristorante ed essendo libero di chiedere quello che vuole, sia altrettanto libero di pranzare e uscire dallo stesso ristorante senza pagare. Certamente no, e allora occorre chiedersi perché del lavoro di circa 90.000 autori ed editori, molti dei quali giovani e al di sotto dei trenta anni, debbano beneficiare gratuitamente i giganti del *web*, che realizzano profitti enormi grazie all'arte e alla creatività di cantanti, scrittori, poeti e attori italiani ed europei. Il lavoro di chi crea sarà un buon lavoro solo se protetto e remunerato.

Accanto a questa risposta storica, la legge di delegazione recepisce altre 38 direttive su cui si sono soffermati i colleghi, tra cui il collega Nannicini, che ha parlato per il mio Gruppo.

La legge al nostro esame contiene inoltre un principio importante: le direttive europee saranno attuate tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia, soprattutto per ciò che riguarda le imprese.

Vorrei concludere il mio intervento con una considerazione politica più ampia: bene dunque l'Europa per le direttive che noi oggi recepiamo, bene le nostre due Camere per il lavoro anche lungo, ma intenso che hanno svolto, bene l'Europa sulla sospensione del Patto di stabilità, bene l'Europa sul *recovery plan*, bene l'Europa sugli eurobond; devo dire con onestà meno bene devo dire l'Europa sui vaccini. La pandemia avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione globale di cooperazione, invece ha accentuato la competizione geopolitica e il vaccino è diventato la nuova arma nucleare di una nuova guerra per l'egemonia. In questa guerra l'Europa sembra, ad oggi - sottolineo le parole «sembra» e «ad oggi» - priva di sufficienti armamenti e munizioni.

Care colleghe e cari colleghi, il tema della sovranità sanitaria, insieme alla sovranità fiscale e politica, è il tema decisivo, senza la cui soluzione tutti saremo più deboli e più soli. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare il disegno di legge in esame, che arriva in Assemblea in terza lettura, per una sola modifica che è stata apportata dalla Camera dei deputati al testo, che era stato lungamente discusso dal Senato. Si tratta di una modifica, che, come abbiamo sentito nel corso della discussione, prevede l'inserimento, nell'allegato A, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

A onor del vero, per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva, che aveva come termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione di tale direttiva era stata già inserita nella legge di delegazione europea n.163 del 2017. Tale delega purtroppo non è mai stata esercitata dal Governo e quindi si era deciso di non procedere al recepimento della direttiva - vedo qui l'allora Ministro, oggi Sottosegretario - informando in tal senso la Commissione europea, già prima della scadenza del 2018. La Commissione europea, nonostante fosse scaduto il termine, non aveva ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione.

Dico questo per evidenziare che forse avremmo potuto lavorare in modo diverso, per far sì che la legge di delegazione europea potesse essere approvata nel testo finale alla Camera dei deputati, senza un ritorno in Senato. Dobbiamo infatti cercare di accelerare sempre e il più possibile il recepimento delle direttive, per evitare problemi e perché credo che ciò rappresenti comunque un vantaggio. Come tutti sanno, con la legge di delegazione europea inseriamo una serie di principi e di deleghe al Governo e sappiamo che già la delega richiede molto tempo per il suo esercizio. Credo quindi sia vantaggioso, per il nostro Paese, essere sempre più rigorosi possibili, da questo punto di vista.

Questo elemento di modifica ha comunque certamente rafforzato alcuni aspetti relativi alla presunzione d'innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e tutto quello che va nel senso di affermare i diritti dei cittadini e il garantismo certamente ci vede consenzienti. Il resto del disegno di legge di delegazione non è stato modificato rispetto al lavoro che è stato fatto dal Senato ormai qualche tempo fa e dunque, nel confermare il nostro voto favorevole, vorrei richiamare alcune questioni molto importanti, che sono presenti all'interno della legge di delegazione europea.

Del fronte dell'occupazione si è detto, ma pensiamo anche all'articolo 20 e ai principi e criteri direttivi per la delega sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento relativo al prodotto pensionistico, ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, alla definizione dei diritti minimi per i lavoratori e alla direttiva riguardante l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Anche nel campo della formazione e della cultura, tra le direttive che il Governo è delegato a recepire, ve ne sono alcune molto importanti: dalla direttiva 2018/1808 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative per quanto riguarda la fornitura di servizi di media audiovisivi all'intervento sui diritti d'autore. Come vedete, è tutto un fronte molto importante che l'Europa ha come traguardo.

Si interviene poi su molte questioni strettamente collegate a quello di cui stiamo discutendo ormai da molte settimane e che tutti ci auguriamo arrivi al più presto alla versione definitiva. Mi riferisco al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Molte delle questioni contenute in questa legge di delegazione europea sono parallele, si intrecciano con il Next generation EU: il percorso verso la transizione energetica, i nuovi obiettivi che l'Europa si è data di riduzione delle emissioni, anche in vista del traguardo della neutralità climatica da conseguire nel 2050. Ci sono quindi in questo testo di delegazione molti elementi importanti verso questi obiettivi.

Nel testo che era stato licenziato dal Senato erano stati approvati una serie di emendamenti anche sul fronte delle rinnovabili, che sono molto importanti e che anzi riteniamo fondamentali per quanto riguarda la questione delle comunità energetiche, dell'auto dispacciamento e dell'autoconsumo. Insomma, una serie di misure che ci aiutano molto nel percorso della transizione verde.

Abbiamo fatto un lavoro importante nell'esame al Senato, conseguendo un obiettivo per noi non secondario, non solo per l'Italia ma per l'equilibrio planetario: abbiamo inserito una norma sull'olio di palma e abbiamo stabilito di escluderlo dal novero delle fonti rinnovabili già dal 1° gennaio 2023, anticipando quindi di un anno la direttiva che ne prevede la graduale esclusione tra il 2024 e il 2030, sulla scia di quanto stanno facendo altri Paesi europei, come la Francia, e - credo - facendo così un lavoro molto importante proprio per l'equilibrio del pianeta. D'altra parte, sappiamo che le piantagioni per realizzare l'olio di palma sono legate alla deforestazione. Un'altra questione molto importante che è stata richiamata in quest'Aula - mi soffermo su questo - è che nel testo licenziato dal Senato compare una norma giusta, sacrosanta, che riguarda il divieto di importazione di animali esotici, anche per motivi sanitari.

Ho sentito ancora una volta talune parole in quest'Aula, e mi chiedo se alcuni senatori, anche appartenenti alla Lega, ogniqualvolta si parli di animali, abbiano un'ossessione specifica.

Questa non solo è una norma di buon senso, ma ha assolutamente uno scopo sanitario-preventivo perché sappiamo esattamente cosa produce e cosa hanno prodotto il contatto e la diffusione degli animali esotici per la salute umana, ma in generale per l'ecosistema. Infatti, l'introduzione in natura, come spesso è accaduto, nei nostri ecosistemi, di animali esotici ha prodotto una situazione molto grave dal punto di vista della biodiversità, nonché la scomparsa di una serie di specie autoctone.

Penso che il lavoro fatto dal Senato sia molto importante. Ci auguriamo che il Governo nella delega sappia ben regolamentarlo e recepirlo appieno.

Vi sono molti altri aspetti, sui quali non mi dilungo, che hanno trovato il nostro consenso e il nostro apprezzamento all'interno della legge di delegazione europea. Concludo, annunciando e riconfermando il voto favorevole a nome dei senatori della componente Liberi e Uguali e di altri senatori del Gruppo Misto. (*Applausi*).

MASINI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, la legge di delegazione europea torna nuovamente in quest'Aula. Come sappiamo, si tratta di un provvedimento costituito da una moltitudine di deleghe legislative che il Parlamento cede al Governo per adeguare l'impianto normativo alle nuove disposizioni comunitarie.

Anche quest'anno sono davvero tante le aree in cui si interviene, come ad esempio la salute, l'ambiente, la cybersicurezza, la finanza, la giustizia: milioni di nostri concittadini, quindi,

dovranno avere a che fare con queste nuove norme. L'approvazione del disegno di legge, dunque, è fondamentale per molti evidenti motivi. In primo luogo, è indispensabile per scongiurare il rischio di procedure di infrazione, situazione in cui invece cadiamo spesso e che comporta costi enormi e lunghi contenziosi al nostro Paese. Va detto infatti che troppo spesso la poca attenzione dedicata proprio a questo provvedimento ha comportato per l'Italia conseguenze spiacevoli a livello europeo, il che non è mai un bene sotto vari punti di vista, di costi ma anche di credibilità.

Inoltre, approvare questo disegno di legge significa assicurare maggiori tutele e garanzie ai nostri cittadini. Le norme europee, infatti, non impongono solo vincoli, limiti e restrizioni; le regole dell'Unione europea assicurano, anzi, soprattutto diritti, libertà, opportunità per i nostri connazionali. Non rispettare le regole europee o non recepirle correttamente non significa recuperare sovranità; piuttosto significa penalizzare le nostre aziende e i nostri lavoratori e indebolire il nostro Paese rispetto ad altri Stati.

Il provvedimento di oggi, quindi, non ha un semplice carattere tecnico o burocratico, ma si occupa di temi concreti ed estremamente innovativi e importanti, con cui tutti dovremmo confrontarci nel nostro futuro quotidiano. È anche l'esatta misura di quanto l'Europa e i suoi Stati membri debbano collaborare concretamente affinché lo sviluppo comunitario sia reale e ampio, con una visione di lungo raggio, che consenta al progetto europeo di trovare sostanza e definitivo compimento.

Attraverso proprio la legge di delegazione europea ci è, quindi, chiaro che lo scopo principale dell'Unione è quello di creare percorsi comunitari che aiutino tutti gli Stati a progredire insieme sulla strada dello sviluppo economico, sociale e culturale, con coesione ed equità. Quando qualcosa si ingolfi, non direi che è colpa dell'Europa, ma dell'uso che i singoli Stati fanno degli strumenti che l'Europa mette loro a disposizione.

Con il programma Next generation EU l'Europa ha l'ambizione di trasformare le macerie lasciate dal Covid-19 in una grande opportunità, per ricostruire un continente più competitivo e più efficiente, più moderno e più *green*; un'Europa dei diritti, un'area di libertà economica e sociale. È veramente un'occasione unica, un livello di maturazione comunitaria cui non eravamo quasi più abituati.

Ma l'Europa non è un'entità astratta che lavora per conto proprio: serve la nostra collaborazione. La pandemia ha ampiamente dimostrato come i Paesi membri siano totalmente interdipendenti tra loro. A noi quindi il compito di riannodare i fili di un dialogo sempre più stretto con i nostri *partner* europei, per provare a essere ogni giorno che passa più incisivi nella costruzione delle regole comuni, tutelando anche al meglio i nostri interessi. Per farlo è necessario che le direttive che recepiamo oggi, così come i programmi che pensiamo di porre in essere domani, abbiano poi un riscontro concreto e attento nella legislazione nazionale.

Spesso, invece, pur approvando provvedimenti che recepiscono le regole europee, noi le interpretiamo male, facendoci del male da soli. Un esempio su tutti lo ha ricordato oggi in un articolo il collega Cangini: il codice degli appalti. Il codice degli appalti, che nasceva dal recepimento della direttiva europea sui lavori pubblici, ci ha visti protagonisti di un richiamo formale da parte dell'Unione stessa per la sua incongruenza con le regole europee, interpretate in maniera eccessivamente restrittiva, fino al punto di diventare ingessatura al nostro sviluppo invece che strumento di uno sviluppo più corretto.

Nella complessità del provvedimento oggi al nostro esame vi sono, poi, molti punti fondamentali da valutare con attenzione, in un'ottica di opportunità futura: la delega per la riforma del sistema di promozione dell'uso delle energie rinnovabili, per esempio, che si colloca al centro del progetto di transizione ecologica e in un punto focale rispetto al programma Next generation EU e al traguardo, ambizioso e giusto, della neutralità climatica al 2050; vi è poi la delega per il recepimento della direttiva sul *copyright*, che prevede maggiore attenzione alle garanzie dei prodotti delle aziende di comunicazione e dei singoli artisti, che spesso hanno visto negato il loro diritto di compenso nelle grandi multinazionali extraeuropee dello *streaming* e della diffusione. Si tratta di una direttiva di buon senso, su cui il mio Gruppo si è impegnato moltissimo e sulla cui necessità si è espresso anche il signor Mogol, che non è certo uno che non si intende dell'argomento.

Nel testo che ci arriva dalla Camera c'è poi una modifica sostanziale relativa al recepimento della direttiva n. 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari. È una modifica che avrà un immediato impatto sulla vita degli italiani e che, come primo risultato, dimostra chiaramente un netto cambio di passo verso il garantismo in questo Paese. Si tratta di un cambio di passo non solo a livello di politiche

europee, ma anche rispetto agli aspetti giuridici che questo testo ci ha riconsegnato grazie al lavoro svolto dai colleghi di Forza Italia alla Camera relativo al rafforzamento della presunzione di innocenza e che ha visto il ministro Cartabia, che ovviamente ringraziamo, coerente con quella linea garantista che contraddistingue i sistemi democratici maturi.

Tutto ciò è l'emblema di un cambiamento dell'assetto culturale del Paese, di una maturazione collettiva come classe politica che dovevamo da tempo ai nostri cittadini. La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per la maggior parte già accolti, come ha ricordato il collega Caliendo prima, nell'ordinamento giuspenalistico italiano. *(Applausi)*. Eppure, recepire oggi la direttiva europea n. 343 del 2016 assume un significato estremamente importante di visione e costruzione collettiva. C'è un passaggio contenuto nel «considerando» 19 che, rapportato a ciò che spesso accade nel nostro Paese, assume una forte rilevanza emblematica. Lo cito testualmente. L'ha fatto prima che il collega Caliendo. «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata». Eppure spesso è cattiva prassi che indagati e imputati vengano presentati all'opinione pubblica come se fossero persone già condannate in via definitiva.

Ogni giorno sono pieni i giornali di casi di indagati messi alla gogna e giudicati prima di un giusto processo. Questa modifica avvenuta alla Camera ci consente e, anzi, ci obbliga a una riflessione profonda sul perché, nonostante anche il nostro ordinamento punisca la diffusione di immagini che mostrano gli indagati come fossero già colpevoli, ci troviamo oggi quasi increduli, con gioia ovviamente, per il recepimento di una direttiva europea che va ulteriormente nella direzione di giustizia e civiltà.

Questa sembra essere una di quelle volte in cui il «ce lo chiede l'Europa» ci può davvero portare un beneficio in termini di stato di diritto, un beneficio reale che riguardi tutti gli schieramenti politici e che faccia cessare quel costume tutto italiano del garantismo di facciata quando si parla di se stessi, alternato invece a uno spirito forcaiolo nell'accusare l'avversario, un atteggiamento che mi sento di dire con certezza - e verrà riconosciuto da tutti i colleghi in quest'Aula - Forza Italia non l'ha mai avuto.

Sappiamo che il lavoro è ancora lungo e resta, ad esempio, urgente sollecitare la riforma in materia di aiuti di Stato e concorrenza, ormai del tutto distonici rispetto all'evoluzione delle relazioni commerciali internazionali. Comunque, è stato fatto molto con l'esame di questo provvedimento.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il disegno di legge di delegazione europea torna in Senato per il suo terzo passaggio dopo essere stato analizzato, discusso e modificato dai due rami del Parlamento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,14)

(*Segue CASOLATI*). Già su questo si potrebbe aprire lo spazio per fare una riflessione sull'importanza di lavorare nelle Commissioni di merito su una proposta normativa, far esprimere le Commissioni di entrambe le Camere, discutere in Assemblea di emendamenti e ordini del giorno e tornare ad avere nel Parlamento un organismo centrale della nostra democrazia.

Sulla legge di delegazione è importante ribadire che nel suo primo passaggio in Senato è stato fatto un importante e approfondito lavoro in Commissione: tante audizioni, discussione su un gran numero di emendamenti e diverse modificazioni sostanziali del testo che abbiamo affrontato con uno spirito costruttivo, nonostante in quel momento storico ci si ritrovasse con una maggioranza diversa da quella attuale. Sono diversi gli aspetti che abbiamo cercato e, in alcuni casi, siamo riusciti a modificare; sono tutti afferenti a due tematiche che, se non

affrontate in modo pragmatico, ma solamente ideologico, rischiano di arrecare ingenti danni al nostro settore produttivo. Mi riferisco al tema ambientale e a quello alimentare. Questa legge di delegazione è stata prodotta in un periodo pre-Covid, un periodo che risale a solo un anno fa e che ci sembra però lontanissimo per la portata disastrosa che tale virus e le conseguenti restrizioni ai movimenti, agli scambi e al commercio hanno causato sull'economia globale.

All'interno di questo provvedimento alcuni articoli portano con sé una visione punitiva delle aziende che non si adeguano alle strettissime direttive in ambito ambientale e anche in ambito agroalimentare dell'Unione europea. In un periodo all'interno del quale alcuni dei nostri principali *asset* strategici industriali pagano un prezzo altissimo in termini di perdita di fatturato e di *standard* occupazionali, noi dobbiamo iniziare a ragionare in modo completamente diverso, più pragmatico e meno ideologico. Dobbiamo ragionare ponendoci due quesiti. Primo: quello che stiamo approvando aiuta le nostre imprese? E soprattutto, secondo: quali sono i risvolti occupazionali di tali imposizioni? Sono positivi o negativi?

Andiamo nel concreto sull'articolo 3. Ci siamo fortemente battuti per una maggiore attenzione a tutto il settore dell'agroalimentare; noi crediamo che, nella direttiva che si va a recepire con l'articolo 3, non vadano applicati i «considerando» 28 e 58, semplicemente perché crediamo che, applicando la direttiva senza escludere questi considerando, si rischia di andare a cagionare un danno al settore agroalimentare, andando a tacciare come rischiosi, in termini di salute, alcuni nostri prodotti tipici. In questo è evidente che dobbiamo trovare una posizione unita come Paese e non dividerci in termini partitici. È palese come questa sia una battaglia che alcuni Paesi europei conducono con il chiaro intento di danneggiare il nostro settore agroalimentare, che è un'eccellenza mondiale, per recuperare quote di mercato che attualmente sono a loro precluse. Siamo contenti di aver sentito il ministro Patuanelli promettere battaglia in diverse occasioni e sappiamo che, con il sottosegretario Centinaio, tale tematica è tornata in modo preponderante all'interno del Ministero. Difendere le nostre eccellenze italiane però, come già detto, non può essere un qualcosa che ci divide o che varia in base alla collocazione di un Ministero.

Lo stesso approccio si deve avere sull'articolo 5 e, in generale, sulla tematica ambientale. Siamo tutti legati alla tutela dell'ambiente, ma un conto è farlo in termini pragmatici, con studi sull'impatto occupazionale di alcune politiche a medio e lungo termine, un altro è abbracciare un'ideologia *green* sulla base di orientamenti politici globali dai quali sembra non ci sia via di fuga. Quanto costerà ciò in termini di occupazione nel settore dell'*automotive*? La logica di introduzione in massa dell'auto elettrica, che in tanti si augurano diventi la logica mondiale, quanti posti di lavoro farà perdere in termini di produzione, di assistenza post vendita, di riparazione? Quanti di questi lavoratori potranno essere riassorbiti in altri settori? Parliamo di cambiamenti epocali, che possono portare alla perdita di milioni di posti di lavoro, anche solo nel nostro Paese. A fronte di questi numeri, è doveroso parlare di programmazione, di impatti occupazionali, di piani di riassorbimento della manodopera ed è doveroso farlo in concomitanza con i bei discorsi sulla tutela dell'ambiente. Solo così può avvenire una reale transizione verso un'economia sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che da quello occupazionale.

In conclusione, siamo contenti che alcuni dogmi legati all'Unione europea stiano cadendo uno a uno. Siamo stati il primo partito a denunciare le follie dell'austerità e vediamo con piacere che si è ricominciato a parlare di crescita, di PIL, di piani economici a lungo termine e che lo spauracchio del debito e le paure per lo *spread* siano almeno per il momento accantonate.

Abbiamo parlato e denunciato per anni il rischio che l'Unione europea diventasse una sorta di mostro burocratico e vediamo con piacere, anche se non lo avremmo voluto, che siamo tutti concordi sull'incredibile pasticcio combinato dalla Commissione in fase di contrattazione e approvvigionamento dei vaccini, un argomento sul quale bisognerebbe aprire una lunga discussione, perché tali errori hanno avuto impatto sul nostro Paese, sia in termini di perdita di PIL che di vite umane e non possiamo né sottovalutarlo, né dimenticarlo.

Concludo, ponendo dei temi che abbiamo evidenziato anche in prima lettura in sede di approvazione della legge di delegazione europea.

Innanzitutto, c'è il tema degli appalti pubblici. Teniamo conto della procedura di infrazione n. 2273/2018 e delle difficoltà operative generate dal codice dei contratti pubblici e puntiamo ad adeguarci alle disposizioni della direttiva europea sugli appalti pubblici; semplifichiamo e revisioniamo realmente tale settore e puntiamo a far ripartire il Paese.

C'è poi il tema della mobilità e delle infrastrutture. Adeguiamoci alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; realizziamo gli interventi

infrastrutturali che servono al nostro Paese per risultare parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento, come quello della Torino-Lione, che purtroppo è tornata alla ribalta nazionale per i violenti scontri che si sono svolti a San Didero la scorsa settimana e per il tentato omicidio che un gruppo di antagonisti ha cercato di mettere in atto, tendendo ad altezza uomo un cavo d'acciaio attraverso la Torino-Bardonecchia, potenzialmente letale per chiunque.

Da piemontese auspico che il Governo nomini al più presto un commissario all'opera perché, solo ribadendo fermamente negli atti la volontà di completamento dell'infrastruttura, daremo un senso a tutti i sacrifici subiti dalla popolazione della Val di Susa, dagli agenti delle Forze dell'ordine e dagli operai del cantiere.

Concludo questa dichiarazione, annunciando il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, torniamo a parlare di legge di delegazione europea, anche se del 2019: siamo al 2021 e siamo ancora fermi.

Sono già intervenuto in dichiarazione di voto il 29 ottobre scorso su questo stesso provvedimento. Da allora poco è cambiato nel testo - l'altro ramo del Parlamento ha solamente aggiunto una direttiva ritenuta importante in materia di giustizia - ma molto è cambiato dal punto di vista politico. Abbiamo un nuovo Governo, una nuova maggioranza più ampia, ma anche alquanto disomogenea.

Oggi, tuttavia, segniamo un altro punto nel percorso verso l'attuazione dell'idea di Paese che come MoVimento 5 Stelle abbiamo in mente e per cui i cittadini ci hanno premiato alle urne nel 2018.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, avviamo la procedura per il recepimento di un cospicuo pacchetto normativo che, come consuetudine per la legge di delegazione europea, riguarda svariati campi: ambiente, tecnologia, comunicazioni, *copyright*, transizione energetica, giustizia, tutti temi attualissimi, che si legano indissolubilmente con il Piano di ripresa e resilienza in corso di ultimazione da parte del Governo.

Il recepimento di questa normativa in questo particolare contesto storico assume ancora maggiore importanza, in quanto va a creare l'ambiente, l'*humus* normativo entro il quale il PNRR dovrà inserirsi e dispiegare tutte le potenzialità di rilancio e innovazione di cui il Paese ha bisogno.

Per questo motivo il disegno di legge, pensato prima della pandemia, ha avuto nel corso dei passaggi parlamentari numerosissime modifiche con l'inserimento di ulteriori criteri di delega proprio al fine di instradare e controllare la nostra idea di rilancio e di sviluppo. Penso in particolare alla direttiva RED II sull'energia da fonti rinnovabili - a tal proposito, approfitto per ringraziare il ministro Patuanelli per quanto fatto nel corso della sua esperienza al Mise (*Applausi*) - con particolare riferimento alle comunità energetiche, che - lo ricordo - sono il frutto di una nostra lotta durata anni, sia nel Parlamento europeo che nel Parlamento italiano, e che abbiamo già tramutato in realtà, anticipando anche la direttiva comunitaria stessa.

Penso poi alla direttiva sulla plastica monouso, su cui vorrei spendere alcune riflessioni. In quest'ultimo anno abbiamo assistito - lo dico con grande rammarico - a un notevole ricorso alla plastica monouso: un deciso passo indietro nel percorso virtuoso che si era innescato, dovuto alle nuove necessità manifestatesi a causa della pandemia in corso. Oggi, tuttavia, in un'ottica di rilancio e cambiamento, è opportuno riprendere la strada che avevamo intrapreso, abbandonando la plastica monouso e, al contempo, tutelando un comparto che vede l'Italia protagonista a livello europeo.

Per questo motivo, voglio ricordare che in prima lettura è stato approvato un emendamento fortemente voluto dall'allora maggioranza, volto a chiarire la lettera della direttiva in modo da scongiurare un possibile erroneo recepimento che avrebbe causato ingenti danni ai nostri produttori, che invece devono essere accompagnati nella transizione verso produzioni e consumi maggiormente in linea con gli obiettivi ambientali che ci prefiggiamo.

Penso inoltre al codice delle comunicazioni elettroniche inserito in questo disegno di legge di delegazione europea, fondamentale per lo sviluppo di una rete potente ed affidabile, nonché necessario per supportare il processo di digitalizzazione del Paese previsto nel PNRR e senza il quale lo stesso non potrebbe concretizzarsi al meglio.

Lasciatemi dire che l'importanza di questo disegno di legge di delegazione europea risiede anche in un aspetto cui alle volte, forse anche per colpa nostra, tendiamo a non dare la giusta importanza: con l'approvazione di oggi abbiamo la chiusura o scongiuriamo l'apertura di una serie di procedure di infrazione per mancato recepimento della normativa europea, procedure che pesano su una finanza pubblica già provata dagli sforzi fatti o che stiamo facendo per limitare il più possibile i danni causati dalla pandemia globale. Sono otto le procedure di infrazione su cui interveniamo, cui si sommeranno quelle della legge europea il cui esame è appena iniziato nella 14^a Commissione del Senato.

Infine, vorrei concentrarmi sulla linearità dell'azione del MoVimento 5 Stelle nelle maggioranze che hanno sostenuto i Governi Conte I e II prima, e Draghi ora. Sono cambiati tre Governi dall'inizio della legislatura e tuttavia il MoVimento 5 Stelle, grazie alla determinazione con cui persegue quell'idea di futuro che abbiamo in mente da ormai un decennio, è sempre riuscito ad incidere e ad indirizzare l'azione di Governo perché mettesse in pratica quanto avevamo proposto agli elettori nel 2018. Anche se è intervenuta la pandemia, da tre anni, con la nostra azione di Governo nei due rami del Parlamento gettiamo le basi per un'Italia migliore e pronta ad attuare quei necessari e non più rimandabili cambi di marcia che ci consentiranno di uscire dalla lentezza, se non dall'immobilismo, che ha contraddistinto lo sviluppo negli ultimi decenni, e dare un nuovo slancio per una crescita in linea con i nostri *competitor* internazionali.

Certo, oggi una maggioranza così ampia e variegata complica un po' le cose. Tuttavia, il MoVimento 5 Stelle, come promesso, dando la fiducia a questo Governo, vigila e vigilerà sempre attentamente ed è pronto a segnalare ogni deviazione eventuale da quanto concordato in sede di formazione dell'attuale Esecutivo.

A tal proposito, mi permetto di segnalare che le Camere ancora attendono di poter visionare il Piano nazionale di ripresa e resilienza definitivo, anche se capiamo che il tempo è poco, seppure l'attuale Governo abbia potuto giovare del grande lavoro fatto dal Governo Conte II. I rappresentanti dei cittadini, cioè noi, eletti dagli stessi, non possono essere lasciati all'oscuro e senza possibilità di intervenire sui contenuti di un Piano che segnerà l'Italia almeno per i prossimi venti o trent'anni. So che a breve, la prossima settimana, il Presidente del Consiglio verrà in Aula per riferire sul tema, ma credo fermamente che sarebbe estremamente importante non solo per il Parlamento, ma per il Paese, poter visionare in anticipo i progetti contenuti nel Piano per dare il nostro fattivo contributo. Pertanto, invito il Governo e il sottosegretario Amendola a stare un pochino più attenti alle dichiarazioni di voto.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento in quest'Assemblea distratta, forse impegnata mentalmente, non solo in altri provvedimenti, annunciando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

Signor Presidente, mi permetta anche di ringraziare per il grande lavoro svolto da tutti i colleghi della 14^a Commissione e non solo, perché è stata una legge di delegazione veramente lunga, complessa e corposa. Mi permetta di ringraziare anche gli Uffici, i funzionari e tutta la struttura del Senato della Repubblica che ci permette di lavorare in maniera puntuale e attenta. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto*). Signor Presidente, ad Italexit la frase «ce lo chiede L'Europa» chiaramente provoca allergia, anche perché, quando capita che l'Europa la imbrocca e obbligherebbe lo Stato Italiano a pagare i debiti della pubblica amministrazione con puntualità, questo pagamento dei debiti non avviene e spesso mette in difficoltà le piccole imprese che operano in relazione con lo Stato. Tante volte, però, la pubblica amministrazione si ritrova a dover fare i conti con un'Europa che chiede cose che vanno a smantellare il sistema e la tipicità italiana. Penso ad esempio al caso Tercas: qui l'Europa ha messo le proprie impronte digitali sull'affossamento del nostro peculiare sistema bancario, quello di banche legate al territorio, e non ha solo commesso l'errore in prima battuta, ma ha anche fatto ricorso e perso. Il caso

Tercas è stato un po' il paradigma che ha portato all'affossamento di un sistema bancario molto peculiare.

Poi l'Europa, mai come in questo tempo di emergenza Covid, proprio sull'emergenza vaccinale ha replicato gli stessi errori commessi, in prima battuta, di fronte alle prime avvisaglie dell'emergenza, senza dotarsi di un protocollo comune, di un linguaggio comune e di un sistema di osservazione comune che potessero dare delle indicazioni ai Paesi dell'Eurozona e dell'Unione europea.

Penso anche a quanto succede rispetto al tema della concorrenza. Non ho capito che fine abbia fatto la lettera che la Vestager, commissario europeo alla concorrenza, ha inviato al nostro Governo rispetto ai porti italiani. Non vorrei che corressimo il rischio di trovarci di fronte ad una progressiva e silenziosa privatizzazione dei porti italiani. Quella lettera la Vestager l'ha scritta alcuni mesi orsono, ma da parte del Governo non abbiamo ancora capito che tipo di risposta abbiate dato, perché tra l'altro va ad incidere sulla parte fiscale della gestione dei porti.

Delegare continuamente all'Europa rischia di essere una delega in bianco che smonta progressivamente l'Italia, l'italianità e il *made in Italy*. Andate a chiedere alla comunità dei pescatori quanto bene facciano tutte queste normative europee che appesantiscono in termini burocratici l'attività della pesca o l'attività dell'agricoltura.

Ovviamente per Italexit il voto non può che essere contrario e ringrazio ancora l'Assemblea per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1721-B, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

La seduta è tolta *(ore 19,43)*.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (1721-B)

ARTICOLI DA 1 A 29 E ALLEGATO A NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);

3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);

4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);

- 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
- 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
- 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
- 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
- 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
- 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);

19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);

21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);

22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);

28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);

34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);

35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);

36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;

c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);

e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;

f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;

h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;

i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;

e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'*internet* delle cose, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel *telemarketing*.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e g), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti

tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;

g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;

h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata *a priori* e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;

i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un *iter* autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;

l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;

m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;

n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli *standard* di sicurezza geomorfologica;

p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;

2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;

q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;

r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;

s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;

t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;

v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;

aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex

certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

- 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
- 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;

c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;

f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;

b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;

g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;

i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;

m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;

o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;

u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;

b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;

c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;

d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;

e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo,

nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;

d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 *bis*, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;

f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;

h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;

e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;

g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;

i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;

l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;

m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del «Clean Energy Package».

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);

g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);

h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;

i) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;

l) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;

m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;

n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;

o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;

p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;

c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:

1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;

i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;

l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;

m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;

n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;

o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;

p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;

c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di

informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del

regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione;

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;

f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;

g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;

h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera d);

m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c);

n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;

o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;

q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al

fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):

1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;

e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:

1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;

2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.

3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;

b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;

c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;

d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;

e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;

g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;

h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;

d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Art. 29.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione *online* sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.